

REGOLAMENTO DELLE REGATE DI VOGA ALLA VENETA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Tutela delle tradizioni e ambito di applicazione

Art. 2 – Scopo del Regolamento

TITOLO II – ISCRIZIONE ALLE REGATE

Art. 3 – Bando di regata

Art. 4 – Presentazione della domanda d'iscrizione

Art. 5 – Selezioni eliminatorie

Art. 6 – Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

TITOLO III – COMMISSIONE TECNICA E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 7 – Nomina e composizione

Art. 8 – Durata del mandato, dimissioni, decadenza

Art. 9 – Incompatibilità

Art. 10 – Convocazione e riunioni

Art. 11 – Compiti della Commissione Tecnica

Art. 12 – Compiti della Commissione Disciplinare

Art. 13 – Termine per la definizione del procedimento

Art. 14 – Dispositivo e motivazione

TITOLO IV – GIUDICI

Art. 15 – Primo Giudice.

Art. 16 – Giudici di regata.

Art. 17 – Competenze tecniche

Art. 18 – Ammissione e formazione

Art. 19 – Albo dei Giudici e casi di incompatibilità

TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLA REGATA

Art. 20 – Presentazione al campo di gara

Art. 21 – Estrazione dei numeri d'acqua e stesura del cordino

Art. 22 – Partenza della regata, sua ripetizione e sospensione

Art. 23 – Partenza irregolare

Art. 24 – “*Cavata*” in corsia

Art. 25 – Tratto a voga libera

Art. 26 – Definizione di abbordaggio

Art. 27 – Superamento “*al campo*”

Art. 28 – “*Giro del paletto*”

Art. 29 – Sospensione della regata

Art. 30 – Conclusione della regata

Art. 31 – Ordine di arrivo e premiazioni

TITOLO VI – REGATE AD INSEGUIMENTO

Art. 32 – Regate ad inseguimento

Art. 33 – Circuito di partenza

Art. 34 – Qualificazioni e abbinamenti

Art. 35 – Classifica finale

TITOLO VII – DELLE INFRAZIONI DI REGATA E LORO SANZIONI

Art. 36 – Infrazioni di regata

Art. 37 – Sanzioni irrogabili

TITOLO VIII – DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 38 – Doveri ed obblighi

Art. 39 – Responsabilità

Art. 40 – Variazione del risultato conseguito in regata

Art. 41 – Frode sportiva
Art. 42 – Illecito sportivo
Art. 43 – Comportamenti riprovevoli.
Art. 44 – Recidiva
Art. 45 – Intemperanze dei sostenitori
Art. 46 – Antidoping
Art. 47 – Sanzioni

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Tutela della tradizione e ambito di applicazione.

L'Amministrazione Comunale di Cavallino-Treporti, al fine di conservare e sviluppare la tradizione della voga alla veneta, intende disciplinare con il presente Regolamento lo svolgimento delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale stessa o dalle Società Remiere operanti nel territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale, con atto distinto, indicherà le regate che per livello agonistico e prestigio potranno chiamarsi “comunali”, anche se organizzate da una Società Remiera.

Il regolamento disciplina anche le regate ad “inseguimento”.

Il presente regolamento non si applica alle regate sociali.

Articolo 2 - Scopo del Regolamento

Per organizzare e disciplinare le regate di voga alla veneta, l'Amministrazione Comunale, tramite il servizio comunale competente, si avvale dell'opera di una Commissione Tecnica, di una Commissione di Disciplina e di Giudici.

Per ciascuna regata, l'Amministrazione Comunale o la Società Remiera organizzatrice predispongono specifico bando di gara.

Lo svolgimento e la conduzione delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalle società remiere nel Comune di Cavallino-Treporti, dovranno avvenire secondo le norme del presente “*Regolamento delle Regate di Voga alla Veneta*”, nonché dello specifico bando di regata.

Al presente Regolamento dovranno attenersi i regatanti, i Giudici, i membri della Commissione Tecnica e i membri della Commissione di Disciplina, che concorreranno, nei rispettivi ruoli e competenze, alla migliore riuscita delle regate.

Le Società e le associazioni remiere che intendono partecipare alle regate comunali o che comunque si svolgono nel territorio del comune, dovranno sottoscrivere per accettazione il presente regolamento.

Chiunque contravvenga alle norme del presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dallo stesso.

TITOLO II - Iscrizione alle Regate

Articolo 3 - Bando di regata

L'amministrazione Comunale o la Società Remiera organizzatrice, in collaborazione in questo secondo caso con il Servizio comunale competente, provvederanno a pubblicizzare per ciascuna regata il relativo bando di regata.

Nel bando dovranno apparire chiaramente: la denominazione della regata, la data e l'orario di svolgimento, le imbarcazioni sulle quali si dovranno misurare i regatanti, gli eventuali limiti d'età, il percorso, le modalità d'iscrizione, i documenti da presentare insieme alla domanda d'iscrizione, la data di scadenza delle iscrizioni, gli indumenti da indossare durante la regata, la data e il luogo delle eventuali selezioni, le bandiere e i premi.

Il bando potrà contenere altre prescrizioni stabilite, in accordo con la Commissione Tecnica, e nelle regate organizzate da una Società Remiera potrà prevedere una modica quota d'iscrizione.

Articolo 4 - Presentazione della domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione avverrà mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli forniti dal soggetto organizzatore.

Non sarà accettata la domanda di iscrizione degli equipaggi che non presentino, contestualmente alla domanda e per ciascuno dei componenti, il certificato medico di idoneità specifica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia dalle competenti Unità Sanitarie Locali e dal C.O.N.I..

Non sarà accettata la domanda di iscrizione di equipaggi nella cui composizione siano presenti regatanti colpiti da squalifica e/o sospensione con provvedimento definitivo non ancora eseguito.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta da parte di ciascun regatante l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento, delle decisioni assunte dai Giudici, dalla Commissione Tecnica e dalla Commissione di Disciplina, organi che vengono riconosciuti quali unici deputati a dirimere le controversie relative a qualsiasi aspetto delle regate e delle selezioni eliminatorie nonché all'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento.

Articolo 5 - Selezioni eliminatorie

Qualora le domande di partecipazione, presentate nei termini e nei modi prescritti, dovessero essere superiori a nove o al diverso numero massimo di regatanti in gara indicato nel bando, il soggetto organizzatore potrà far svolgere delle selezioni eliminatorie a cronometro, con la supervisione del giudice nominato dalla Commissione Tecnica oppure potrà far partecipare chi per primo ha presentato la domanda;

Articolo 6 - Consegna e cura delle imbarcazioni da regata

Ai regatanti in ruolo saranno assegnate le imbarcazioni mediante sorteggio.

Dal momento della consegna delle imbarcazioni fino al momento della loro restituzione, i regatanti di ogni equipaggio saranno considerati responsabili della buona conservazione del materiale avuto in uso.

Qualora, previa verifica tecnica ed esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, il soggetto organizzatore constatasse danneggiamenti, l'equipaggio che risultasse responsabile sarà chiamato a risarcire il danno.

Resta nella competenza della Commissione di Disciplina comminare all'equipaggio i provvedimenti sanzionatori che riterrà opportuni.

TITOLO III - Commissione Tecnica e Commissione di Disciplina

Articolo 7 - Nomina e composizione

I componenti della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina vengono nominati dal Sindaco. Le Commissioni sono composte come segue:

Commissione Tecnica: tre membri designati dal Sindaco e dall'Assessore allo Sport;

Commissione di Disciplina: tre membri designati dal Sindaco e dall'Assessore allo Sport;

Articolo 8

Durata del mandato, dimissioni, decadenza

Le Commissioni durano in carica tre anni e vengono rinnovate prima dell'inizio della stagione remiera successiva. Nella loro prima riunione i commissari eleggono al loro interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario al quale spetta redigere e curare la tenuta dei verbali delle riunioni ed effettuare le comunicazioni dei provvedimenti adottati.

L'assenza ingiustificata di un componente per tre volte consecutive comporta la sua decadenza. Tutti i componenti alla scadenza del mandato sono rieleggibili.

Il Sindaco e l'Assessore allo Sport dovranno provvedere ad effettuare delle nuove nomine tutte le volte in cui uno dei componenti si dimetta, decada o venga meno per qualsiasi motivo, fermo restando la durata iniziale del mandato della originaria Commissione.

Solo le contemporanee dimissioni o la contestuale decadenza di tutti i componenti della Commissione implica la necessità di nominare una nuova Commissione tecnica.

Articolo 9 - Incompatibilità

Per il periodo in cui rimangono in carica, i componenti della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare non possono partecipare, in qualità di regatanti, a regate organizzate nel territorio comunale e non possono espletare le funzioni di giudice.

Gli stessi non possono inoltre partecipare alla discussione e alla votazione nei casi in cui sia coinvolto un parente in linea retta di qualsiasi grado o in linea collaterale fino al terzo grado.

Articolo 10 - Convocazione e riunioni

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti, le convocazioni sono effettuate dai Vice Presidenti. Le convocazioni devono essere effettuate

telefonicamente o via fax o per via telematica con almeno ventiquattrore di anticipo. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno due componenti su un totale di tre. Le decisioni assunte dalle Commissioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

I membri delle Commissioni sono tenuti all'obbligo della segretezza relativamente al processo di formazione delle decisioni e ai voti espressi dai singoli componenti.

Le Commissioni potranno svolgersi presso una idonea sala del Comune, compatibilmente con il calendario e l'orario di utilizzo degli spazi comunali.

Le comunicazioni e le segnalazioni dovranno essere inviate di regola via mail all'indirizzo di posta elettronica del presidente della Commissione o all'ufficio sport del comune che provvederà a metterle a disposizione della Commissione.

Articolo 11 - Compiti della Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica:

- a) collabora con l'Ufficio Comunale competente e con le Società Remiere alla programmazione annuale delle regate di voga alla veneta;
- b) provvede periodicamente ad organizzare corsi di formazione ed aggiornamento allo scopo di uniformare quanto più possibile lo stile di conduzione delle regate da parte dei giudici;
- c) stabilisce le modalità tecniche di approntamento dei campi di regata e di quant'altro necessario per il migliore svolgimento delle regate stesse;
- d) designa di volta in volta il Giudice o i Giudici necessari alla conduzione della regata;
- e) procede all'omologazione del referto inoltrato dal Primo Giudice, il secondo giorno feriale successivo alla data di effettuazione della regata.
- f) invia alla Commissione di disciplina il referto del Primo Giudice qualora dallo stesso risultino delle irregolarità o altri fatti che possono comportare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 47 del regolamento.
- g) Cura la tenuta del registro delle sanzioni di cui all'art. 37 del regolamento;

Articolo 12 - Compiti della Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina, sulla base delle notizie contenute nel referto dei giudici trasmesso dalla Commissione Tecnica, è competente nel valutare ogni e qualsiasi infrazione disciplinare commessa dai regatanti o dai Giudici in qualsiasi luogo e momento si verifichi.

L'ordine di arrivo è da considerarsi immutabile, salvo quanto previsto dall'art. 36. I regatanti possono inoltrare proprie segnalazioni scritte alla Commissione di Disciplina nei seguenti casi:

- a) qualora ritenessero di aver subito un provvedimento sanzionatorio ingiusto.
- b) qualora ritenessero di essere stati danneggiati nel corso della regata.

Articolo 13 - Termine per la definizione del procedimento.

Entro dieci giorni dal ricevimento del referto omologato dalla Commissione tecnica o dalla segnalazione dei regatanti la Commissione di Disciplina dovrà espletare l'intera istruttoria e pronunciarsi definitivamente. In ogni caso la commissione dovrà pronunciarsi prima della regata successiva prevista nel calendario.

La Commissione di Disciplina può convocare chiunque ritenga necessario ai fini dell'accertamento dei fatti, così come acquisire le videoregistrazioni e le prove fotografiche che reputasse necessarie.

Chi, convocato, non si presenti senza giustificato motivo, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.

Le Commissioni potranno svolgersi presso una idonea sala del Comune, compatibilmente con il calendario e l'orario di utilizzo degli spazi comunali.

Le comunicazioni e le segnalazioni dovranno essere inviate di regola via mail all'indirizzo di posta elettronica del presidente della Commissione o all'ufficio sport del comune che provvederà a metterle a disposizione della Commissione **di disciplina**.

Articolo 14 - Dispositivo e motivazione

La decisione della Commissione di Disciplina è inappellabile e definitiva ed è pronunciata, entro il termine previsto dall'articolo precedente, attraverso un provvedimento che deve essere debitamente motivato, trasmesso ai diretti interessati e pubblicato nel sito internet del Comune a cura del servizio sport del Comune. Le decisioni dovranno essere inserite nel casellario di cui all'art. 47 ultimo comma del presente regolamento.

TITOLO IV - Giudici

Articolo 15 - Primo Giudice

Il coordinamento dell'attività dei giudici è assegnato dalla Commissione Tecnica al Primo Giudice, che svolge i seguenti compiti:

- a) dirige e coordina i Giudici designati alla conduzione della regata o delle selezioni eliminatorie;
- b) interviene in ultima istanza sul campo di regata per dirimere eventuali dubbi o diversità di interpretazione sulle norme del Regolamento relativamente all'ambito della competenza arbitrale;
- c) svolge la funzione di collegamento fra i Giudici e i regatanti;
- d) controlla la regolarità degli approntamenti del campo di regata o delle selezioni eliminatorie, in base alle disposizioni impartite dalla Commissione Tecnica; ovvero vi delega altro Giudice;
- g) se dirige lo svolgimento della regata, comunica al Giudice di arrivo i provvedimenti adottati nel corso della stessa;
- h) dichiara la sospensione o la conclusione delle regate e delle selezioni eliminatorie;
- e) raccoglie al termine della regata i referti dei Giudici e stila la classifica finale di arrivo;
- f) predispone il proprio referto da depositare, unitamente a tutti gli altri, presso l'Ufficio Comunale competente entro il secondo giorno feriale successivo alla manifestazione.

Articolo 16

Giudici di regata

I compiti dei Giudici di regata, assegnati dal Primo Giudice, sono i seguenti:

Giudice di partenza e di percorso:

- a) verifica la regolarità delle imbarcazioni, dei remi (che devono essere di tipo tradizionale in legno), delle forcole e dell'abbigliamento (divisa sociale) dei regatanti;
- b) presenza all'estrazione dei numeri d'acqua (regata) o all'estrazione del colore delle imbarcazioni (eliminatorie);
- c) presenza alla stesura del cordino;
- d) impartisce il "via";
- e) dichiara la partenza irregolare e la sua ripetizione;
- f) dichiara la sospensione e la conclusione della regata;
- g) comunica al Giudice di arrivo i provvedimenti adottati durante la fase della partenza e nel corso della regata;
- h) redige e consegna al Primo Giudice il proprio referto.

Giudice di arrivo:

- a) compila l'ordine di arrivo ufficiale, integrandolo con gli eventuali provvedimenti comminati dal Giudice di partenza e dal Giudice di percorso;
- b) interviene tempestivamente nel caso di comportamento scorretto od antisportivo messo in atto dai regatanti, tanto sul palco galleggiante che nelle immediate vicinanze, per evitare sul nascere turbative od incidenti;
- c) redige e consegna al Primo Giudice il proprio referto.

Il Primo giudice di regola svolge anche le funzioni di "giudice di partenza e di percorso".

Il numero dei Giudici può variare a seconda dell'importanza della regata e delle caratteristiche del percorso.

La Commissione tecnica può nominare più di un giudice di percorso oppure la stessa Commissione può nominare uno solo giudice: il Primo Giudice, che svolge anche le funzioni di "Giudice di partenza e di percorso" e di "Giudice di arrivo". In questo ultimo caso la Commissione può assegnare l'incarico di "aiutante" per il controllo dell'arrivo a un socio della Società Remiera organizzatrice.

Articolo 17 - Competenze tecniche

I Giudici controllano il regolare svolgimento della regata e delle selezioni eliminatorie, rilevando le violazioni del presente regolamento commesse dagli equipaggi partecipanti. Adottano le decisioni devolute alla loro esclusiva discrezionalità tecnica o disciplinare, in base a quanto previsto dal presente Regolamento e le riportano per iscritto nel referto di regata.

Articolo 18 - Ammissione e formazione

La Commissione Tecnica predispone un avviso, che dovrà essere pubblicato nel sito dell'amministrazione comunale a cura del servizio competente, nel quale vengono ricercati i giudici di cui all'art. 16.

I candidati, che non hanno mai svolto le funzioni di giudice in alcuna regata, anche presso altre amministrazioni comunali, dovranno partecipare a un corso di formazione e superare un colloquio di idoneità e una prova pratica davanti la Commissione Tecnica.

Articolo 19 - Albo dei Giudici e casi di incompatibilità

I candidati giudici dichiarati idonei dalla Commissione tecnica saranno inseriti in un apposito Albo.

L'iscrizione all'Albo non pregiudica la facoltà per la Commissione Tecnica di poter compiere saltuariamente delle sessioni di verifica del livello tecnico degli Giudici. L'insufficiente preparazione comporta la sospensione temporanea dal ruolo.

I Giudici non possono partecipare in qualità di regatanti a regate inserite nel calendario comunale di Cavallino-Treporti. La funzione di Giudice è incompatibile con quella di componente della Commissione Tecnica e della Commissione Disciplinare.

Gli stessi non possono svolgere il loro incarico qualora ricadessero nel vincolo di parentela in linea retta di qualsiasi grado o in linea collaterale fino al terzo grado con uno dei regatanti in gara.

TITOLO V - Svolgimento della regata

Articolo 20

Presentazione al campo di gara

Il giorno della regata, indossando la divisa prescritta dal bando di regata, i regatanti dovranno trovarsi nel luogo designato per la partenza con un anticipo di mezz'ora sull'orario di partenza previsto dal bando di regata.

Le forcole dovranno risultare inserite negli appositi fori e potranno essere variamente inclinate; i remi dovranno presentare le caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta.

Articolo 21

Estrazione dei numeri d'acqua e stesura del cordino

Prima dell'estrazione dei numeri d'acqua, i regatanti saranno avvisati delle eventuali varianti di percorso o di altre modifiche che si fossero rese necessarie per cause impreviste, che dovranno essere disciplinatamente rispettate.

Seguirà l'estrazione dei numeri d'acqua, a cui sono tenuti a presenziare i poppieri (riserva compresa).

Si procederà con la stesura del cordino di partenza, operazione che sarà eseguita consultando il parere dei poppieri. Il bando di regata può prevedere anche la partenza "volante".

La regata avrà luogo quando gli equipaggi presenti non siano inferiori al numero di sette o al diverso numero indicato nel bando di regata.

Articolo 22 - Partenza della regata, sua ripetizione

In base al numero d'acqua assegnato dal sorteggio, gli equipaggi dovranno trovarsi nelle vicinanze almeno cinque minuti prima della partenza e raccogliarlo prontamente all'avviso dell'Giudice.

La riserva dovrà collocarsi nel luogo che sarà indicato dall'Giudice e potrà seguire la regata a debita distanza e comunque costantemente in coda all'ultima imbarcazione in gara.

Dopo aver constatato la regolarità dell'allineamento, il "via" sarà dato dall'Giudice il quale vi provvederà con un colpo di pistola, oppure "alla voce" con idoneo strumento di amplificazione.

Articolo 23 - Partenza irregolare

Verificatasi una partenza irregolare, il Giudice sospenderà immediatamente la regata e farà nuovamente allineare gli equipaggi per una nuova partenza.

Gli equipaggi si disporranno con sollecitudine ai posti di partenza, in base al numero d'acqua assegnato dal sorteggio.

Articolo 24 - "Cavata" in corsia

Nel caso in cui la "cavata" si svolga entro un percorso suddiviso in corsie, ciascun equipaggio dovrà obbligatoriamente mantenere la rotta all'interno della corsia assegnatagli dall'estrazione dei numeri d'acqua e ciò fino al termine dei galeggiati segnaletici.

In ogni caso gli equipaggi dovranno mantenere una posizione tale da non provocare accavallamento di remi con equipaggi delle corsie limitrofe.

Articolo 25 - Tratto a voga libera

Nel tratto a voga libera, e comunque a partire dal termine del tratto in corsia, gli equipaggi dovranno regolare la propria direzione e velocità in modo da non provocare accostamenti oltre lo spazio che consenta una libera voga agli altri concorrenti, accavallamenti di remi, dirottamenti forzati di altre imbarcazioni, attraversamenti di rotta altrui, qualunque altro “*impasso*” alla libera corsa degli equipaggi in gara.

Sarà sanzionato l’equipaggio che nello scegliere una rotta costringa in questo modo altro o altri equipaggi a saltare più vogate per evitare di urtare l’imbarcazione che ha deviato.

Articolo 26 - Definizione di abbordaggio.

Per abbordaggio si intende l’urto fra le imbarcazioni o il contatto dei remi, che avviene fra due o più equipaggi concorrenti, e che abbia quale risultato finale quello di “*tressàr la barca*” dell’avversario bloccandone o impedendone la libera voga.

In caso di abbordaggio la responsabilità verrà senz’altro attribuita all’equipaggio dell’imbarcazione che per prima ha deviato dalla propria rotta.

Non è considerato abbordaggio e non verrà sanzionato un contatto casuale di lieve entità, che non influisce sull’andamento della regata.

Articolo 27 - Superamento “al campo”

Se un equipaggio intende tentare il superamento di altri che lo precedono, dovrà dirottare a destra (“*stagando*”) o a sinistra (“*premando*”) rispetto alla linea di rotta dell’imbarcazione che lo precede, a condizione che vi sia lo spazio sufficiente per un agevole passaggio, che non venga impedito ad altri di operare tentativi di sorpasso già in atto e che avvenga senza creare intralci di qualsiasi tipo.

L’equipaggio che sta per essere superato dovrà a sua volta mantenere la propria rotta senza effettuare deviazioni tese ad impedire il superamento stesso, fatto salvo il caso in cui le deviazioni siano necessitate dall’andamento o dalle caratteristiche del percorso.

Eseguito il superamento degli avversari, l’equipaggio potrà rientrare nella propria rotta precedente solo se li avrà nettamente superati.

Articolo 28 - “Giro del paleto”

Giungendo in prossimità del “*giro del paleto*”, (che avverrà “*premando*” o “*stagando*” secondo quanto comunicato ai regatanti prima della partenza), il Giudice comunicherà agli equipaggi di predisporre alla “*volta*”.

Qualora la regata si presenti in formazione di fila, dopo l’avviso di “*volta*” non è ammesso il tentativo di superamento all’interno (“*stagando*”) fino al termine della manovra di “*zirada*” mentre è consentito quello effettuato “*al campo*” all’esterno (“*premando*”), purché ciò avvenga al largo e senza impedire la libera voga agli equipaggi posti all’interno.

Se la regata si presenta in formazione non di fila, a parità di posizioni il diritto a girare per primo spetta sempre all’equipaggio più interno, mentre le imbarcazioni posizionate “*al campo*” potranno accodarsi solo essendovi lo spazio sufficiente, altrimenti dovranno girare al largo procurando di non impedire la libera voga agli altri equipaggi.

Nel caso in cui la fila delle imbarcazioni si formi “*al campo*” e uno o più equipaggi si trovino collocati all’interno, la precedenza alla “*volta*” spetta senz’altro all’imbarcazione posizionata all’interno.

Nel caso di rallentamento delle battute di voga dell’equipaggio che precede, quello che segue dovrà adeguare la sua andatura alla diversa velocità, osservando la distanza di rispetto al fine di consentire all’avversario il “*giro del paleto*” senza intralci. E’ ammesso anche in questo caso il tentativo di superamento “*al campo*” all’esterno (“*premando*”), mentre è assolutamente vietato in ogni caso l’inserimento all’interno (“*stagando*”). E’ altresì vietato il posizionamento della prua fra il “*paleto*” e l’imbarcazione che sta attuando la “*volta*”.

Il “*giro del paleto*” ha termine quando l’imbarcazione ha completamente aggirato il palo o il galleggiante, oppure, nel caso in cui siano utilizzate più boe, quando l’ultima sarà sfilata di poppa.

Il “*giro del paleto*” non costituisce un traguardo intermedio della regata, né può essere in alcun caso invocato come tale.

Laddove applicabili, le disposizioni sopra elencate sono da interpretate al contrario qualora la regata preveda l’utilizzo di imbarcazioni ad un remo.

Articolo 29 - Sospensione della regata

La regata potrà essere sospesa e dichiarata conclusa qualora il Primo Giudice ravvisi inconvenienti di eccezionale rilevanza, provocati da terzi estranei alla regata e che coinvolgono anche solo uno degli equipaggi partecipanti. In questo caso la regata potrà essere dichiarata terminata dal Primo Giudice e saranno acquisite come definitive le posizioni ricoperte in quel momento dagli equipaggi

Articolo 30 - Conclusione della regata

Il traguardo della regata si intende raggiunto quando l'estremità anteriore del ferro di prua oltrepassa la linea immaginaria che va dal caposaldo / boa al palco di arrivo.

Gli equipaggi riceveranno un avviso acustico nel momento in cui avranno ufficialmente concluso la regata.

Dopo aver superato il traguardo, le imbarcazioni lasceranno libero con sollecitudine lo specchio d'acqua per permettere l'arrivo degli equipaggi che seguono.

Articolo 31 - Ordine di arrivo e premiazioni

L'esito della regata corrisponderà all'ordine d'arrivo riportato dall'Giudice competente, eventualmente integrato dalle variazioni in dipendenza delle decisioni assunte dagli Giudici.

Mantenendo un comportamento sportivo e decoroso, i "bandierati" attenderanno nelle proprie imbarcazioni, nei pressi del palco di arrivo, di essere chiamati a turno per la cerimonia della premiazione e ricevere le bandiere corrispondenti all'ordine di arrivo, salvo diverse indicazioni date dagli organizzatori prima della partenza.

TITOLO VI REGATE AD INSEGUIMENTO

Articolo 32- regate ad inseguimento

E' prevista anche la possibilità di organizzare Regate "a inseguimento", tra un numero pari di imbarcazioni, consistente in una serie di gare tra due imbarcazioni alla volta, a eliminazione diretta, su un circuito che viene percorso da ciascuna imbarcazione in senso opposto all'altra.

Il vincitore risulterà dalla sfida finale tra gli ultimi due equipaggi rimasti in gara.

Art. 33 - Circuito e partenza.

Il circuito è delimitato da boe alle due estremità e lungo la linea mezzana del canale, per separare le due corsie di gara.

La partenza avviene al centro del circuito, in corrispondenza di un pontile da cui il giudice e i cronometristi possono controllare partenza e arrivo, e avviene con "cordino" posto al centro del canale.

I due tratti di percorso devono essere di norma di uguale lunghezza, se però uno dei due, per la presenza di corrente sfavorevole o vento contrario, è più impegnativo dell'altro, il giudice, sentiti i rappresentanti delle imbarcazioni in gara, può stabilire che sia più corto di quello che presenta condizioni più favorevoli, e ciò per evitare che chi percorre quest'ultimo per secondo possa risultare sfavorito.

Il senso di percorrenza viene sorteggiato dai due poppieri davanti al giudice unico.

Durante la gara, ciascuna imbarcazione deve rimanere obbligatoriamente nella propria corsia, senza invadere per alcun motivo quella degli avversari, pena la perdita della sfida e la squalifica dalla competizione.

Le boe poste ai due capi del circuito devono essere superate "a premendo" con imbarcazioni a un remo e "a stagando" con imbarcazioni a due o più remi.

Art. 34 – Qualificazioni e abbinamenti .

Prima della competizione potrà essere organizzata, qualora fosse necessario, una prova di qualificazione a cronometro degli equipaggi in gara, per ridurli al numero ideale di 8 e definire quindi gli abbinamenti a partire dai QUARTI DI FINALE, secondo il seguente schema:

1°tempo-8°tempo

4°tempo-5°tempo
3°tempo-6°tempo
2° tempo- 7° tempo

Questo sarà anche l'ordine di partenza delle sfide, per dare tempi di recupero uguali a tutti gli equipaggi per le fasi successive.

Le SEMIFINALI saranno disputate tra i due equipaggi vincitori dei primi due quarti e tra quelli degli ultimi due, che gareggeranno in quest'ordine.

Si svolgerà successivamente la FINALE per il 3. e 4. posto e poi quella per il 1. e 2. posto.

Per motivi organizzativi, la finale per il 3. e 4. posto può anche non svolgersi, utilizzando per la classifica i riscontri cronometrici ottenuti nelle rispettive semifinali, se prima dell'inizio della competizione così decidono i rappresentanti di tutti gli equipaggi in gara.

Sempre per ragioni organizzative, la prova di qualificazione a cronometro può essere sostituita da un SORTEGGIO, oppure può essere incaricato il giudice unico di indicare, a suo insindacabile giudizio, come "TESTE DI SERIE" metà degli equipaggi in gara, in un ordine decrescente di ipotetiche possibilità di vittoria, alle quali abbinare poi con sorteggio gli altri equipaggi. Ciò per evitare che si scontrino subito gli equipaggi più forti.

Nel caso in cui il numero degli equipaggi in gara sia superiore a 8 e si opti per il sistema del "sorteggio" o delle "teste di serie", si svolgerà una prima serie di sfide con il criterio scelto, che fungerà anche da prova di qualificazione.

Dopo questa prima serie di sfide, sarà quindi stilata una classifica complessiva tra i tempi degli equipaggi risultati vincitori delle sfide e i migliori di quelli esclusi, fino a completare il Tabellone dei quarti.

Art. 35 – Classifica Finale

1. e 2. posto secondo l'esito della finalissima, 3. e 4. secondo l'esito della piccola finale o, se è stato deciso di non farla, in base al tempo impiegato durante lo svolgimento delle semifinali, dal 5° all'8° posto in base ai tempi impiegati nel corso dei quarti.

Per le eventuali posizioni dal 9° posto in su si procederà tenendo conto dei tempi ottenuti nella fase di qualificazione.

TITOLO VII° - Delle infrazioni di regata e loro sanzioni

Articolo 36 - Infrazioni di regata

Sono di competenza del giudizio dei Giudici le seguenti infrazioni al Regolamento:

Manomissione delle imbarcazioni e delle attrezzature

Qualora le imbarcazioni presentassero modifiche rispetto all'assetto originario della consegna e/o le attrezzature (remi e forcole) non dovessero corrispondere alle caratteristiche tradizionali in uso nella voga alla veneta. L'impossibilità della totale rimozione e/o ripristino in origine comporta la squalifica dell'equipaggio.

Ritardo all'estrazione dei numeri d'acqua

Il ritardo di presentazione protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all'avviso di estrazione dei numeri d'acqua ("poppierei a terra!") comporta un richiamo. L'eventuale assenza per ritardo dell'equipaggio non impedirà l'estrazione che sarà effettuata comunque.

Ritardo alla partenza

Il ritardo nel posizionamento al cordino protrattosi oltre i cinque minuti rispetto all'orario di partenza è equiparato ad un ammonimento per partenza irregolare.

Partenza irregolare

L'equipaggio che provoca una partenza irregolare sarà ammonito verbalmente. Qualora lo stesso equipaggio si rendesse responsabile di un'ulteriore irregolare partenza, ciò comporterà la squalifica dalla regata.

Invasione di corsia

L'invasione della corsia adiacente con l'imbarcazione, comporta la squalifica dalla regata e l'immediato abbandono del campo di regata, fatto salvo il caso in cui il Giudice ravvisi nella deviazione una causa di forza maggiore e sempre che non vi sia danno o vantaggio per altri equipaggi.

Infrazioni nel tratto a voga libera

Nel caso in cui l'equipaggio ignori le indicazioni degli Giudici, esso dovrà essere immediatamente sanzionato in base all'entità della violazione ed alla recidiva. Ogni deviazione che provochi intralcio alla libera voga degli equipaggi, l'accavallamento di remi, il dirottamento forzato di altre imbarcazioni, gli attraversamenti di rotta altrui, ogni altra molestia dovrà essere immediatamente sanzionata in base alla gravità. In caso di squalifica, l'equipaggio dovrà immediatamente abbandonare il campo di regata.

Provocare abbordaggio

Verificandosi il caso di abbordaggio, l'equipaggio ritenuto responsabile sarà squalificato e dovrà immediatamente abbandonare il campo di regata.

Infrazione al "giro del paletto"

Urtare con la prua l'imbarcazione che precede mentre "volta", oppure impedirne la libera voga, costituisce infrazione che deve essere sanzionata in base alla gravità rilevata.

Il "giro del paletto" va sempre effettuato nella posizione che si occupa in regata al momento della "volta" e pertanto non sono ammesse ripetizioni in caso non venisse effettuato. La mancata "volta" o, in presenza dell'utilizzo di più boe, il mancato rispetto di tutti i galleggianti, determinerà l'immediata squalifica dell'equipaggio, che dovrà pertanto abbandonare il campo di regata.

Infrazioni durante la cerimonia di premiazione

Se dopo essere stati chiamati almeno per tre volte, uno o più dei regatanti "bandierati" non si presentassero al palco d'arrivo, oppure rifiutassero di ritirare la bandiera, essa non potrà più essere ritirata successivamente. Quando ritirata, il plateale maltrattamento e/o danneggiamento della propria bandiera, ovvero di quelle degli altri regatanti, anche con atti tali da impedirne la consegna, è considerato atto oltraggioso alle tradizioni locali. Il rifiuto a ritirare la bandiera o il suo plateale maltrattamento comporta il deferimento alla Commissione di Disciplina.

Articolo 37 - Sanzioni irrogabili

Le sanzioni comminate dagli Giudici ai regatanti per comportamenti non regolamentari, posti in essere prima, durante e dopo la disputa di una regata, devono ispirarsi al principio della proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione commessa, con l'applicazione di:

- a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
- b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
- c) squalifica dalla regata: in caso di gravi infrazioni al Regolamento o, automaticamente, in caso di seconda diffida.

Richiami e diffide e squalifiche verranno annotati in un apposito registro tenuto dalla Commissione tecnica: Richiami e diffide avranno efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati comminati, le squalifiche avranno efficacia anche per i due anni successivi.

Il registro verrà pubblicato, a cura del ufficio comunale competente, sul sito internet del Comune.

Le squalifiche dovranno essere scontate nelle regate "comunali" ovvero nelle regate organizzate dal Comune o in quelle di interesse comunale incluse in un programma che dovrà essere approvato dal Comune con un deliberazione della Giunta entro Dicembre di ogni anno.

TITOLO VIII° - Dei provvedimenti disciplinari

Articolo 38- Doveri ed obblighi.

Tutti i regatanti che siano stati iscritti ad una delle regate organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalle Società Remiere hanno il dovere di comportarsi con lealtà e correttezza, sia nel campo di regata che

fuori di esso, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni che regolano la partecipazione allo sport in generale ed alla voga veneta in particolare.

I componenti della Commissione di Disciplina sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano chiamati a pronunciarsi.

A tutte le persone contemplate nel presente Regolamento è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone od organi operanti nell'ambito delle regate di cui al presente regolamento, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sia in corso una procedura disciplinare di cui al presente regolamento.

I regatanti, i Giudici e i membri della Commissione Tecnica sono tenuti ad osservare i provvedimenti e le decisioni assunti dalla Commissione di Disciplina.

I membri delle Commissioni possono essere revocati dal Sindaco dal loro incarico qualora vengano rilevate violazioni al presente Regolamento.

Articolo 39- Responsabilità

Le sanzioni sono di norma comminate a tutto l'equipaggio. L'unica eccezione è prevista nel caso in cui un regatante rivolga minacce e/o insulti (anche a gesti), nei confronti dei rappresentanti/dipendenti dell'Amministrazione comunale, delle Società Remiere, dei Giudici, dei membri della Commissione Tecnica e della Commissione di Disciplina.

Articolo 40 - Variazione del risultato conseguito in regata

Il risultato conseguito sul campo può variare se la Commissione Disciplina accerta che lo stesso è stato ottenuto commettendo una frode o un illecito sportivo

Articolo 41- Frode sportiva

Commettono frode sportiva coloro che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurano a sé o ad altri un ingiusto profitto o un ingiusto danno.

Articolo 42 - Illecito sportivo

Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento o il risultato di una regata ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio nella regata.

La Commissione di Disciplina oltre alle prove documentali e testimoniali, ha facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche immagini fotografiche e televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale per provvedimenti di squalifica o di sospensione.

Articolo 43 – Comportamenti riprovevoli

Incorre in sanzione chi, tra i soggetti contemplati nel presente Regolamento:

1. minaccia e/o intimidisce i Giudici, i membri della Commissione Tecnica, della Commissione di Disciplina, i rappresentanti/dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Società Remiere;
2. esprime pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o di organismi operanti nell'ambito del Regolamento. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

A seconda della gravità del fatto e dall'eventuale recidiva, per le violazioni di cui al comma precedente, sarà comminata una sanzione da un minimo della diffida alla esclusione dalla partecipazione alle regate nel territorio comunale fino ad anni 5.

Dall'avvenimento del fatto al momento della sua segnalazione alla Commissione di Disciplina non dovranno trascorrere più di cinque giorni lavorativi. Trascorso il termine temporale anzidetto, il caso non potrà più essere preso in considerazione.

Articolo 44 - Recidiva

Per recidiva si intende il ripetersi di comportamento irregolare o illecito (sanzionato), tenuto da un equipaggio o da un regatante, consistente in manovre irregolari e/o illecite effettuate nelle regate precedenti anche non continuative.

In tal caso, la Commissione di Disciplina può aggravare la sanzione comminata dai Giudici, ma non oltre cinque volte quella inflitta.

Ai fini della recidiva, vengono prese in considerazione tutte le sanzioni irrogate al regatante nel corso delle due stagioni agonistiche precedenti.

Articolo 45 - Intemperanze degli accompagnatori

I regatanti sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri accompagnatori.

Articolo 46 - Antidoping

L'Amministrazione Comunale e le Società Remiere organizzatrici hanno la facoltà di effettuare controlli antidoping a sorteggio e secondo le normative vigenti riconosciute dal C.O.N.I.. Il rifiuto di sottoporsi al test antidoping da parte di un regatante comporterà l'immediata squalifica del suo intero equipaggio, delegando la Commissione di Disciplina ad ulteriori provvedimenti sanzionatori.

Articolo 47- Sanzioni

I provvedimenti disciplinari della Commissione Disciplina si ispirano al principio di proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa e sono i seguenti:

- a) richiamo: in caso di lievi infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite;
- b) diffida: in caso di rilevanti infrazioni al Regolamento od inottemperanza alle disposizioni impartite o, automaticamente, in caso di un secondo richiamo;
- c) squalifica da una o più regate: in caso di gravi infrazioni al Regolamento, di recidiva e in caso di seconda diffida.
- d) sospensione da uno a cinque anni dalla partecipazione alle regate comunali: in caso di gravissime infrazioni riguardanti illecito sportivo, aggressioni, insulti, minacce e intimidazioni, intemperanze dei sostenitori.
- e) ritiro del premio spettante: in base alla gravità riscontrata, potrà essere trattenuto il premio della regata oppure anche l'indennità di allenamento. La sanzione dell'incameramento del premio potrà essere irrogata in forma accessoria a quanto previsto ai punti a), b), c) e d) che precedono.

Due richiami equivalgono ad una diffida.

Due diffide comportano la squalifica per la prima regata di successiva effettuazione.

Richiami e diffide e squalifiche verranno annotati in un apposito casellario tenuto dalla Commissione di disciplina: richiami e diffide avranno efficacia per la durata della stagione agonistica in cui sono stati comminati, le squalifiche avranno efficacia anche per i due anni successivi.

Il casellario verrà pubblicato, a cura del ufficio comunale competente, sul sito internet del Comune.

Le squalifiche dovranno essere scontate nelle regate "comunali" ovvero nelle regate organizzate dal Comune o in quelle di interesse comunale incluse in un programma che dovrà essere approvato dal Comune con un deliberazione della Giunta entro Dicembre di ogni anno.